

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1114

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, TOROS, ZANIBELLI, SCALIA, STORTI, COLLEONI, SABATINI,  
ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, SINESIO,  
CERUTI CARLO, GITTI, GALLI, GIRARDIN, LA PENNA, BIAGGI NULLO,  
GAGLIARDI, BOLOGNA**

*Presentata il 12 marzo 1964*

Concessione di un'indennità giornaliera al personale del Ministero della sanità addetto ai servizi grafici ed a stampa, ai servizi eliocianografici, fotografici e microfotografici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto il progresso ha portato alla meccanizzazione di alcuni servizi che fino a qualche anno fa erano espletati manualmente. Questo progresso è penetrato anche nelle amministrazioni statali. Il Ministero del tesoro, ad esempio, ha istituito presso le ragionerie centrali dei vari Ministeri un Centro meccanografico.

Il Ministero della sanità ha istituito, nella sua organizzazione interna, un servizio di autografia e fotodocumentazione. Tale servizio si interessa, altresì, di lavori grafici ed a stampa, di eliocianografia, fotografia e microfotografia.

È superfluo spiegare il vantaggio che deriva ad una amministrazione dall'istituzione di un tale servizio, vantaggio che presenta un

duplice aspetto: economia di tempo ed economia di personale.

Si deve, peraltro, far presente che per poter far bene funzionare le relative apparecchiature è necessario che vi sia addetto personale specializzato, il quale ovviamente deve espletare compiti di alta precisione e di urgenza, sostenendo, rispetto agli altri impiegati, un più gravoso lavoro.

È stata, pertanto, predisposta l'allegata proposta di legge diretta a concedere a tale personale un'indennità giornaliera nella misura di lire 500, in analogia a quanto già disposto per il personale del Ministero del tesoro, addetto ai centri meccanografici, dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al personale addetto ai servizi grafici ed a stampa, ai servizi eliocianografici, fotografici e microfotografici del Ministero della

sanità, è concessa una indennità giornaliera nella misura di lire 500.

Il personale di cui al precedente comma, che in ogni caso non potrà superare le sei unità, dovrà essere addetto a tali servizi con decreto del Ministro per la sanità.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 1 milione, graverà sul capitolo 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.